



## **PROTOCOLLO D'INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA IL MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA E LA GUARDIA DI FINANZA**

**II MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (di seguito, anche "Ministero" o "MUR")**

e

la **GUARDIA DI FINANZA** (di seguito, anche "Corpo"), di seguito denominati congiuntamente anche "Parti":

- VISTO** l'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", che prevede che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, i quali, a mente del successivo comma 2 bis, sono sottoscritti, a pena di nullità, con firma digitale;
- VISTA** la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante "Ordinamento del Corpo della guardia di finanza";
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi" e, in particolare, l'articolo 36, concernente le comunicazioni alla Guardia di finanza di dati e notizie acquisiti da soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettiva o di vigilanza, qualora attengano a fatti che possano configurarsi come violazioni tributarie, ai fini dell'assolvimento dei compiti di polizia economico-finanziaria;
- VISTO** l'articolo 55, comma 1, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994";
- VISTO** l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 gennaio 1999, n. 34, recante "Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449";
- VISTA** la decisione della Commissione europea 1999/352/CE, CECA, Euratom del 28 aprile 1999 che istituisce l'European Anti-Fraud Office (OLAF) e le successive modificazioni;
- VISTO** il decreto legislativo del 19 marzo 2001, n. 68, recante "Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78", e, in particolare, gli articoli 1, 2, e 3;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, recante "Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390";
- VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento

dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;

- VISTO l'articolo 72 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999;
- VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, recante “Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6”;
- VISTO l'articolo 25, comma 1-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
- VISTI gli articoli 125, 127 e 152 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- VISTO il regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
- VISTO il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- VISTO il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n.966/2012;
- VISTO il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088;
- VISTO il regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile

2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013;

- VISTA la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2022-2027, approvata con decisione della Commissione europea C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021, come modificata dalla decisione C(2022) 1545 final del 18 marzo 2022;
- VISTO l'Accordo di partenariato con la Repubblica italiana, adottato con decisione di esecuzione della Commissione europea C (2022) 4787 final del 15 luglio 2022;
- VISTO il regolamento (UE) 2024/795 che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, concernente "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)";
- VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1974 della Commissione, dell'8 luglio 2015, che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, recante "Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia";
- VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio";
- VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)";

- VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante “Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’Università e della ricerca”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12;
- VISTO il decreto del Ministro dell’università e della ricerca n. 1320 del 17 dicembre 2021 recante “Incremento del valore delle borse di studio e requisiti di eleggibilità ai benefici per il diritto allo studio di cui al d.lgs. n. 68/2012 in applicazione dell’art. 12 del d.l. n. 152 del 2021”;
- VISTO il protocollo d’intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra il Ministero dell’Università e della ricerca (MUR) e la Guardia di finanza, stipulato in data 14 settembre 2021, con durata triennale;
- VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante la “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” e, in particolare, l’articolo 7 “Controllo, audit, anticorruzione e trasparenza” che al comma 8, prevede che, ai fini del rafforzamento delle attività di controllo, anche finalizzate alla prevenzione ed al contrasto della corruzione, delle frodi, nonché per evitare i conflitti di interesse ed il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi, ferme restando le competenze in materia dell’ANAC, le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR, nonché le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR possono stipulare specifici protocolli d’intesa con la Guardia di Finanza, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- CONSIDERATE le specifiche intese volte a promuovere l’adozione di procedure uniformi per l’attivazione di scambi informativi in ambito periferico tra i corrispondenti Comandi Regionali del Corpo e gli organismi regionali per il Diritto allo Studio Universitario (DSU) ovvero i singoli atenei;
- RITENUTO di dover rinnovare l’intesa, al fine di proseguire l’attività di collaborazione e dare piena continuità alle azioni ad oggi poste in essere, finalizzate alla prevenzione e alla repressione delle violazioni contro gli interessi economici e finanziari nazionali e unionali connessi alle misure di competenza del MUR;
- VISTO che la Guardia di Finanza ha stipulato con la Ragioneria Generale dello Stato, in data 17 dicembre 2021, specifico protocollo d’intesa volto a rafforzare le operazioni di monitoraggio, verifica e controllo sull’effettivo diritto ai benefici pubblici erogati con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, comprese quindi le relative borse di studio universitarie;

#### CONCORDANO

di regolare, coordinare e sviluppare l’attività di collaborazione secondo quanto indicato nelle premesse e nei termini seguenti:



## Articolo 1 (Ambito della collaborazione)

1. Il Ministero dell'Università e della Ricerca e la Guardia di finanza, collaborano in attuazione del quadro normativo vigente e delle rispettive autonome competenze istituzionali, al fine di migliorare l'efficacia complessiva delle misure volte a prevenire, ricercare e contrastare le violazioni in danno degli interessi economici e finanziari dello Stato e dell'Unione europea connessi alle misure di competenza del MUR, in particolare finalizzate:
  - a. al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia del sistema nazionale della ricerca e dell'innovazione;
  - b. al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia del sistema nazionale della tutela del diritto allo studio;
  - c. al sostegno delle politiche per lo sviluppo della coesione economica, sociale e territoriale;
  - d. all'implementazione della competitività del sistema imprenditoriale e industriale del Paese;
  - e. a garantire la parità di accesso all'istruzione terziaria.
2. La collaborazione sarà svolta tenendo conto degli obiettivi assegnati al Corpo dal Ministro dell'economia e delle finanze mediante la direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione.
3. Per le finalità di cui al comma 1. lett. e., le Parti terranno conto degli eventuali accordi protocollari stipulati in ambito locale.

## Articolo 2 (Referenti della collaborazione)

1. I referenti per l'attuazione del presente protocollo sono:
  - a. per il Ministero dell'Università e della Ricerca:
    - (1) sul piano programmatico ed esecutivo inerente ai Fondi SIE e ai Fondi per la Coesione, il Direttore, o Dirigente delegato, della Direzione Generale della Ricerca (di seguito DG RIC);
    - (2) sul piano programmatico ed esecutivo inerente agli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, il Direttore, o Dirigente delegato, della Direzione degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio (di seguito DG ORD).
  - b. per la Guardia di finanza:
    - (1) sul piano programmatico, il Comandante del Comando tutela economia e finanza;
    - (2) sul piano esecutivo, il Comandante del Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie (di seguito, "Nucleo speciale").

### Articolo 3 (Modalità esecutive della collaborazione)

1. Fermi restando il potere di iniziativa del Corpo e quanto previsto dall'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la Direzione generale competente per materia:
  - a. mette a disposizione del Nucleo speciale dati, notizie e informazioni qualificate, riferite ai beneficiari delle risorse già erogate, nonché analisi di contesto utili al perseguimento delle finalità collaborative;
  - b. segnala al Nucleo speciale le misure di sostegno o incentivo su cui ritiene più opportuno concentrare le eventuali attività di analisi e controllo, fornendo ogni informazione ed elemento ritenuti utili o necessari;
  - c. comunica al Nucleo speciale informazioni e notizie circostanziate di cui sia venuta a conoscenza in ragione delle sue funzioni, ritenute rilevanti per la repressione di irregolarità, frodi e abusi di natura economico-finanziaria.
2. Per garantire l'effettività della collaborazione:
  - a. il Nucleo speciale, ove non proceda direttamente, assicura il raccordo informativo e cura, se necessario, l'interessamento di altri reparti speciali e/o dei reparti territoriali competenti, per l'eventuale sviluppo delle autonome attività istituzionali;
  - b. nel rispetto delle norme sul segreto investigativo penale, sulla riservatezza della fase istruttoria contabile e sul segreto d'ufficio, i reparti speciali o territoriali operanti segnalano al MUR, laddove necessario per lo svolgimento dei compiti istituzionali del medesimo e limitatamente alle informazioni strumentali a tali adempimenti, le risultanze emerse all'esito dei propri interventi;
  - c. la Direzione generale, competente per materia, comunica ai reparti operanti i provvedimenti conseguentemente adottati.

### Articolo 4 (Trattamento dei dati personali)

1. Il trattamento dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte in virtù del presente protocollo d'intesa deve essere improntato al rispetto dei principi di correttezza, liceità, necessità, adeguatezza, pertinenza e limitazione rispetto alle finalità dettati dal Regolamento (UE) n. 2016/679/UE nonché all'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15. A tal fine, le Parti, che operano in qualità di titolari autonomi nell'ambito delle rispettive competenze e delle proprie finalità, individuano e mettono in atto misure tecniche organizzative adeguate per garantire e dimostrare la conformità dei rispettivi trattamenti alle citate disposizioni.
2. I flussi informativi, in modalità telematica o cartacea, realizzati in attuazione del presente protocollo d'intesa, verranno effettuati in ottemperanza alle specifiche disposizioni previste in materia di sicurezza e di protezione dei dati personali dagli artt. 32 del Regolamento (UE) n. 2016/679/UE e 25 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

Articolo 5  
(Accesso alle banche dati)

1. Il Ministero mette a disposizione, secondo specifiche modalità da concordarsi con la Guardia di Finanza, il collegamento alle proprie banche dati ritenute utili per le attività di collaborazione oggetto del presente protocollo, prevedendo, in ogni caso, l'accesso federato o la cooperazione applicativa e adottando misure tecniche e organizzative idonee a garantire la sicurezza dei collegamenti e l'accesso selettivo alle informazioni necessarie alle finalità perseguite e, per i dati personali, adeguate ai rischi presentati dal trattamento.

Articolo 6  
(Profili didattici e formativi)

1. Per le finalità di collaborazione e allo scopo di individuare e consolidare, nel pieno rispetto delle reciproche funzioni e attribuzioni, procedure operative coordinate ed efficaci, le Parti possono organizzare incontri, seminari e interventi formativi, comuni nonché corsi di aggiornamento professionale riservati al personale preposto allo svolgimento delle rispettive attività d'istituto.
2. L'attività formativa di cui al comma 1 è espletata compatibilmente con i Piani di formazione approvati dal Ministero e dal Corpo, in base ai rispettivi ordinamenti.

Articolo 7  
(Invarianza finanziaria)

1. Dallo svolgimento delle attività disciplinate dal presente protocollo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le parti provvedono alla relativa attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 8  
(Diffusione dei risultati)

1. Al fine di assicurare la valorizzazione mediatica degli esiti della collaborazione, i rapporti con gli organi di informazione relativi alle attività previste all'articolo 1 sono attuati d'intesa, nell'osservanza dei rispettivi ordinamenti.
2. Le parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il know-how e le notizie oggetto di scambio reciproco in attuazione del presente protocollo, a eccezione delle informazioni, dei dati, delle notizie e delle decisioni dei quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga la comunicazione a terzi.



Articolo 9  
(Tutela dei diritti di proprietà intellettuale)

1. Ciascuna parte può autorizzare l'altra all'uso, limitatamente a quanto necessario per le attività di collaborazione previste dal presente protocollo, dei diritti di proprietà intellettuale di cui è titolare.

Articolo 10  
(Ulteriori disposizioni)

1. Per l'espletamento delle attività di cui al presente protocollo, il Ministero mette a disposizione del Nucleo speciale un idoneo locale presso la propria sede.

Articolo 11  
(Durata e modifiche)

1. Il presente Protocollo:
  - a. ha una durata di 36 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso, e potrà essere rinnovato, previa richiesta scritta, almeno 30 giorni prima della scadenza, di una delle Parti e adesione dell'altra;
  - b. in qualunque momento della sua vigenza, può essere integrato e modificato di comune accordo tra le Parti medesime.
2. Nelle more del rinnovo del presente protocollo, la prosecuzione della collaborazione, senza soluzione di continuità, è assicurata previo scambio di note tra le parti.

Roma,


per

**IL MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E  
DELLA RICERCA**

*F.to digitalmente*

**IL MINISTRO**

(Sen. Anna Maria Bernini)



per

**LA GUARDIA DI FINANZA**

*F.to digitalmente*

**IL COMANDANTE GENERALE**

(Gen. C.A. Andrea De Gennaro)

